

AVVISO

per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 comma 2 lettera a) e lettera b) (quota del 10%) del DPCM 25/11/2016 recante *“Ripartizione delle risorse del <<Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità >> 2015-2016, di cui all'art. 5 bis comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119”* da destinarsi *“all'istituzione di nuovi Centri antiviolenza e nuove Case rifugio”* nonché *“al finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché sulla base della programmazione regionale”*.

1. DESTINATARI

1.1 Il presente avviso pubblico è rivolto agli Ambiti territoriali zonali dove hanno sede i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio esistenti nel territorio, in co-progettazione con gli stessi, per la presentazione di programmi antiviolenza.

2. AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO

2.1 Per gli interventi *“destinati all'istituzione di nuovi Centri Antiviolenza e nuove Case Rifugio, nonché per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché sulla base della programmazione regionale”*, le risorse messe a disposizione ammontano a complessivi € 866.789,00.

3. OBIETTIVO

3.1 I contributi verranno concessi per aumentare la capacità di risposta della rete dei servizi attraverso una programmazione antiviolenza condivisa che veda coinvolti soggetti pubblici e privati.

4. SOGGETTI PROPONENTI

4.1 I programmi da presentare per la partecipazione all'avviso pubblico dovranno essere adottati e presentati da:

- a) Conferenze dei Sindaci degli Ambiti territoriali zonali dove hanno sede i Centri Antiviolenza in possesso dei requisiti dell'Intesa del 24/11/2014 e operativi da almeno sei mesi al 31/12/2016;
- b) Le Province/Città Metropolitana purché delegate da tutte le Conferenze dei Sindaci del territorio di riferimento.

4.2 Nel caso sia la Provincia/Città metropolitana il soggetto proponente sarà necessariamente anche il soggetto attuatore del Programma antiviolenza.

5. SOGGETTI ATTUATORI

5.1 I soggetti attuatori sono i soggetti ai quali la Regione erogherà le risorse per l'attuazione del programma e ne sono i responsabili della gestione nei confronti della stessa.

5.2 I soggetti attuatori, che dovranno essere indicati nel programma antiviolenza presentato, potranno essere:

- a) la Società della Salute, laddove costituita
- b) il Comune ovvero l'Unione di Comuni individuato dalla Conferenza dei Sindaci come capofila per la violenza di genere;
- c) la Provincia/Città Metropolitana nel caso di cui al punto 4.2.

6. SOGGETTI PARTNER

6.1 Sono soggetti partner obbligatori i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio presenti nell'ambito territoriale zonale in possesso dei requisiti di cui al punto 4.1 lettera a).

6.2 Nel caso in cui nell'Ambito territoriale zonale siano operativi più Centri Antiviolenza di cui al punto 4.1 lettera a), il programma potrà prevedere forme di partenariato fra gli stessi.

6.3 Ai programmi antiviolenza possono partecipare anche altri soggetti, non obbligatori, quali ad esempio altre Associazioni, Centri per Autori, Enti pubblici.

7. TIPOLOGIE DI INTERVENTO E DI AZIONE AMMESSE

7.1 Le tipologie di intervento ammesse sono le seguenti:

- Apertura di nuove Case Rifugio;
- Apertura di nuovi sportelli di Centri Antiviolenza esistenti di cui al punto 4.1 lettera a) in Comuni non sedi di Centri Antiviolenza.
- Apertura di Case di seconda accoglienza purché strettamente collegate e funzionali ai Centri Antiviolenza e alle Case Rifugio esistenti di cui al punto 4.1 lettera a);
- Nuovi posti letto in case Rifugio esistenti;
- Nuovi posti letto in case di seconda accoglienza esistenti;
- Interventi di rete (max il 30% del finanziamento del programma)

7.2 Per gli interventi di rete saranno ammesse le seguenti tipologie di azione:

- Pronto intervento/emergenza per quelle donne che dovranno essere allontanate nell'immediato dalla propria residenza in situazione di emergenza e che non possono essere ospitate sul momento in case rifugio;
- Formazione congiunta degli operatori della rete territoriale
- Sensibilizzazione della cittadinanza;
- Programmi per autori di violenza;
- Comunicazione ed informazione sui servizi della rete;
- Adozione/Miglioramento linee guida condivise fra soggetti della rete (importo massimo finanziabile per questa azione 3.000,00 euro)

8. RIPARTIZIONE RISORSE

8.1 L'importo complessivo delle risorse verrà ripartito per Ambito territoriale zonale secondo la percentuale prevista per la ripartizione del fondo sociale regionale come reso a titolo indicativo nell'allegato C.

8.2 La quota assegnata a ciascun Ambito territoriale zonale su cui operano i Centri Antiviolenza esistenti costituisce il massimo del finanziamento del programma.

8.3 Il finanziamento può essere incrementato qualora al programma aderiscano con le stesse modalità ed impegni, altri Ambiti territoriali Zonali oltre a quella di riferimento. In tal caso il finanziamento viene incrementato della quota prevista per ciascun Ambito territoriale zonale che aderisce al programma.

8.4 Ogni ambito territoriale zonale può partecipare ad un solo programma.

9. AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

9.1 Saranno considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa sostenute negli anni 2017 e 2018:

- Spese di retribuzione e formazione di personale specializzato e/o di supporto alla struttura
- Spese per beni e servizi e attrezzature (materiali di consumo, tinteggiatura, manutenzione ordinaria, mobili, ecc.);
- Spese di gestione del Centro (utenze quali acqua, luce, riscaldamento, telefono, affitto, ecc);
- Spese per l'ospitalità delle donne che devono essere allontanate dalla propria abitazione (acquisto vestiti, generi alimentari, trasporti, ecc.) extra retta o non diversamente finanziate (che non trovano copertura da altri finanziamenti pubblici).

9.2 Saranno considerate inammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- spese di personale a qualunque titolo di dipendenti pubblici;
- spese per oneri finanziari (interessi passivi e sopravvenienze passive);
- acquisto di veicoli, beni immobili e terreni;
- l'ammontare dell'IVA che può essere messa in detrazione;
- ogni altra spesa non adeguatamente motivata e documentata.

9.3 Tutti i documenti di spesa dovranno essere conformi alle disposizioni di legge, quietanzati, emessi a nome del soggetto beneficiario del contributo e dovranno riferirsi a spese sostenute negli anni 2017 e 2018.

9.4 L'erogazione delle risorse avverrà secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- nell'annualità 2017 verrà erogato un acconto pari al 30% del contributo a seguito presentazione e approvazione della Regione Toscana da parte dei soggetti proponenti dei programmi antiviolenza secondo i termini e le modalità di cui al punto 11 del presente Avviso;
- nell'annualità 2018 un secondo acconto pari al 40% del contributo potrà essere erogato al momento in cui i soggetti attuatori presentano una relazione dalla quale risulti che è stato realizzato almeno il 30% delle attività prevista e rendicontato le spese effettivamente sostenute come da modulistica predisposta dalla Regione Toscana, mentre il saldo del contributo potrà essere effettuato a seguito della presentazione delle schede di realizzazione delle attività e di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute al 31/12/2018.

10. MONITORAGGIO

10.1 I soggetti destinatari dei finanziamenti dovranno garantire il monitoraggio semestrale, oltre che dell'impiego delle risorse, anche quello degli interventi, secondo schede di rilevazione messe a disposizione dalla Regione Toscana anche alla luce delle richieste che saranno definite dal DPO, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 3 comma 6 del DPCM 25/11/2016 "Ripartizione delle risorse del <<Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità >> 2015-2016, di cui all'art. 5 bis comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119".

11. DOMANDA

11.1 I soggetti proponenti dovranno presentare, **pena inammissibilità**, i programmi antiviolenza secondo apposita modulistica di cui all'allegato B **entro il 15 ottobre 2017** inviandoli esclusivamente per via telematica attraverso una delle seguenti modalità alternative:

- [protocollo interoperabile \(InterPRO\)](#);
- oppure, nel caso che non utilizzino il protocollo interoperabile, scrivendo all'indirizzo di posta elettronica certificata: regionetoscana@postacert.toscana.it.

11.2 Il campo oggetto dovrà riportare la seguente dicitura:

"Domanda contributo programma antiviolenza di cui alla D.G.R. 719/2017"

11.3 Unitamente alla domanda dovranno, **pena l'inammissibilità**, essere presentati:

a) dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa al possesso dei requisiti di cui all'Intesa 24/11/2014 redatta secondo la modulistica predisposta dalla Regione Toscana per le nuove case rifugio;

11.4 La domanda sarà considerata inammissibile nei seguenti casi:

- presentata da soggetti diversi da quelli legittimati così come individuati nel punto 4.
- presentata dopo la scadenza del termine di cui al punto 11.1;
- non è sottoscritta dal legale rappresentante ove esplicitamente richiesto;
- viene presentata in modo difforme dalle indicazioni di cui al punto 11.1
- Non rispetta la condizioni di cui al punto 11.3

12. REVOCA DEI CONTRIBUTI

12.1 I contributi erogati saranno revocati totalmente qualora i soggetti beneficiari non presentino la rendicontazione delle spese e delle attività e qualora non rispettino quanto previsto al precedente

punto 10 e secondo i tempi le modalità previste dalla Regione Toscana e parzialmente per minori spese sostenute.